

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1967

(122^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici » (2402) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . Pag.	1933, 1936, 1937, 1943	1944
	1946, 1948, 1952, 1953,	1954
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1936, 1942, 1943, 1944	
	1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954	
DONATI . . .	1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1942, 1943	
	1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954	
FARNETI Ariella		1947
GRANATA		1947, 1950
MONETI	1939, 1942, 1944, 1946, 1950, 1952	
PIOVANO	1938, 1945, 1946, 1947, 1953	
ROMANO	1937, 1939, 1941, 1943, 1944, 1951	
SPIGAROLI	1934, 1935, 1936, 1940, 1950	
STIRATI		1951, 1952
ZENTI, relatore	1935, 1941, 1943, 1944, 1945	
	1947, 1948, 1951, 1952, 1953, 1954	

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Li-

moni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici » (2402) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta dell'8 novembre è stata svolta la relazione sul disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

*(Concorso per esami e titoli
e concorso per titoli)*

La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. Nella prima applicazione della presente legge, saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando.

I concorsi predetti saranno giudicati da una unica Commissione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Il senatore Spigaroli ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno nel quale si pubblica il bando ed al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente ».

Il senatore Donati propone di aggiungere, dopo il terzo, il seguente nuovo comma:

« I posti che si rendano vacanti nel periodo suddetto, non considerati nel comma precedente, vengono ugualmente assegnati agli iscritti nelle graduatorie dei concorsi

di cui al primo comma secondo le aliquote di cui al successivo articolo 2 ».

S P I G A R O L I . Potrebbe accadere che durante il biennio vi siano delle cessazioni dal servizio per motivi diversi da quelli che sono qui previsti. Il numero dei posti disponibili ai fini del concorso è stabilito in base al numero di coloro che andranno in pensione. Però la cessazione dal servizio può non dipendere semplicemente dallo stato di anzianità: può essere dovuta a malattia, a decesso, per cui alla fine del biennio ci saranno senz'altro dei posti vacanti in numero maggiore rispetto a quello che si può presumere in base all'anzianità.

Il mio emendamento è analogo a quello proposto dal collega Donati (penso che il collega abbia avuto presente lo stesso fine), sebbene disponga un meccanismo diverso: secondo la proposta del senatore Donati le graduatorie rimangono valide fino alla fine del biennio e vengono assegnati tutti i posti che si rendono disponibili oltre a quelli previsti; secondo la mia proposta sono considerati anticipatamente e quindi messi a disposizione i posti che si sono resi vacanti, per le ragioni prese in considerazione ora, al 1° ottobre dell'anno in cui il bando è pubblicato.

Nel formulare il mio emendamento, ho tenuto presente il testo originario che, pur considerando un periodo di tempo inferiore, seguiva lo stesso criterio.

D O N A T I . Effettivamente, il problema che abbiamo considerato è lo stesso. Ma l'abbiamo risolto in due modi diversi.

La soluzione proposta dal senatore Spigaroli a mio giudizio ha il difetto di rimandare magari di due anni la copertura di un posto di ispettore e quindi di obbligare alla supplenza. Infatti, se, per esempio, dopo il 1° ottobre di quest'anno, un ispettore dà le dimissioni o comunque viene a cessare dal servizio, si deve aspettare, per coprire quel posto, il primo concorso che si avrà di qui a due anni: si crea addirittura una vacanza biennale, che porta degli scompensi. Ecco perchè io ho ritenuto più opportuno aggiungere: « I posti che si rendano

vacanti nel periodo suddetto, non considerati nel comma precedente...». Che cosa considera il comma precedente? Considera solo i posti che si rendono vacanti per ragioni anagrafiche; non considera i posti che si rendono vacanti per altre ragioni, che purtroppo esistono: le dimissioni, la morte. A coprire questi posti si deve pur provvedere! Tanto vale nominare subito il successore. Come si nomina? Sulla base della graduatoria che si è formata col concorso. Ecco il significato del mio comma aggiuntivo.

Vorrei aggiungere però che l'emendamento del senatore Spigaroli rivela un altro difetto, se lo si legge attentamente. In esso si parla due volte del 1° ottobre. Ora, non è conciliabile a mio avviso la biennialità del concorso con una disposizione che dice: «...i posti vacanti al 1° ottobre dell'anno nel quale si pubblica il bando e al 1° ottobre dei due anni successivi...».

Secondo me, la formula è oscura, macchinosa e presenta l'inconveniente di lasciare vacanti dei posti per due anni. Con il mio emendamento, in sostanza, si tende a ridurre al minimo le vacanze delle circoscrizioni (come si è fatto per le direzioni) e a trovare un meccanismo che consenta l'immediata nomina di un ispettore, per coprire il posto effettivamente vacante.

S P I G A R O L I . Il collega Donati ritiene che, con il mio sistema, un posto che si renda vacante per dimissioni o per morte all'inizio di un determinato biennio rimarrà vacante per un periodo di tempo notevole. Però, con il suo sistema, rimane vacante per un periodo di tempo altrettanto notevole un posto che si renda disponibile verso la fine del biennio stesso, perchè per poterlo attribuire bisognerà aspettare che si sia espletato il concorso successivo; non lo si può attribuire ai vincitori del precedente concorso.

D O N A T I . Perchè no, se la legge lo stabilisce?

S P I G A R O L I . Esaurito il biennio e rendendosi disponibile in via straordinaria

ria un posto, il posto stesso verrà utilizzato solo dopo l'espletamento del concorso successivo. Quindi, di tempo se ne aspetterà ugualmente. Dipende dal momento in cui si determina questa situazione; se si determina in un certo momento, il sistema del collega Donati è più spedito; se si determina in un altro momento, il mio sistema è più spedito.

Per quanto concerne, poi, la macchinosità, ritengo che essa sia maggiore quando si conservino in piedi delle graduatorie. Col mio sistema, una volta nominati i vincitori, è finito tutto, perchè ad essi si saranno destinati tutti i posti resisi disponibili in via straordinaria. Ai fini dell'Amministrazione il sistema da me proposto è molto più spedito.

Z E N T I , relatore. I due emendamenti, pur attraverso vie diverse, mirano in realtà allo stesso fine. Il disegno di legge in esame prevede che siano banditi concorsi ogni due anni, per coprire i posti vacanti al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando. Facendo un esempio pratico, si può vedere facilmente come il primo concorso, che verrà presumibilmente bandito entro il 1° ottobre 1968, tenderà a coprire tutti i posti che si saranno resi vacanti fra tale data ed il 1° ottobre 1970, per cui il successivo si dovrà occupare di quelli disponibili a tutto il 1° ottobre 1972, con la conseguenza che ogni volta saranno in realtà disponibili i posti che è anagraficamente prevedibile rimangano privi di titolare, per compimento dei limiti di età. Inoltre, come osservavano i colleghi, può benissimo accadere che nel periodo intercorrente tra l'espletamento di un concorso e il bando del successivo si creino ulteriori vacanze, per morte, per dimissione, o per altre cause.

Ciò detto, e tornando a parlare in particolare dei due emendamenti, ritengo che entrambi contengano alcune imperfezioni. Non sono infatti del tutto d'accordo sull'emendamento Spigaroli, che si riferisce ai posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno in cui si pubblica il bando: non tiene conto dei casi di morte. Mi sembra

invece che risponda meglio al fine che si vuol raggiungere l'emendamento Donati: esso tiene conto anche dell'articolo 8, che prevede la soppressione, dopo l'espletamento dei primi due concorsi, della figura del reggente della circoscrizione scolastica, cosa a mio avviso molto utile in quanto questa particolare figura porta i direttori didattici reggenti a vantare presunti diritti quesiti. Con questa norma, in definitiva, non si fa altro che applicare alla circoscrizione scolastica la stessa abolizione prevista dalla legge del 1964 per la direzione didattica.

L'emendamento Donati vorrebbe mantenere aperte le due graduatorie, quella per titoli e quella per esami, per tutto il periodo intercorrente tra un concorso e l'altro, in modo da poter coprire di volta in volta i posti che si rendano vacanti per morte, per dimissioni o per altre cause. Questo emendamento, più conforme dell'altro allo spirito della legge, è anche più agile, ma anche a questo vorrei proporre alcune varianti. Si tratterebbe, accogliendo con ciò anche la giusta osservazione del senatore Spigaroli, di sostituire le parole « i posti vacanti » con le parole « i posti che si rendano di volta in volta vacanti nel periodo suddetto ». In questo modo si salvaguardano i propositi di entrambi i proponenti gli emendamenti e si assicura al testo un miglior coordinamento tra le finalità del secondo comma dell'articolo 1 e quelle dell'articolo 8. In definitiva, quindi, sono disposto ad accettare l'emendamento Donati purchè a sua volta il proponente si dichiari d'accordo con la modifica da me indicata.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Appare chiaro che tutti noi siamo mossi dalla giusta preoccupazione di evitare che delle circoscrizioni scolastiche possano rimanere prive di ispettore per cause non prevedibili all'atto della pubblicazione del bando di concorso. Preoccupazione, come ben si capisce, del tutto giustificata e degna di considerazione, cui però dalle varie parti si ritiene di poter ovviare in modi diversi.

Per quanto riguarda il sistema proposto dal senatore Spigaroli, vi è, oltre a quel-

le esposte dal relatore, anche un'altra difficoltà. Se seguissimo il sistema proposto con questo emendamento, senatore Spigaroli, sarebbe necessario fissare prima il numero dei posti da mettere a concorso sulla base delle vacanze che si verificano nel periodo, come già previsto dall'articolo 1, e poi aggiungere (sulla base di quanto contenuto nell'emendamento aggiuntivo del senatore Donati, con un testo peraltro da precisare meglio) che i posti che si rendano vacanti e disponibili per cause diverse nello stesso periodo, saranno da attribuirsi in aumento ai due concorsi, secondo le aliquote stabilite dall'articolo 3.

Più logico sembra il sistema proposto dall'attuale testo del disegno di legge: i concorsi sono banditi ogni biennio entro il mese di ottobre per tutti i posti disponibili nei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando; naturalmente, i posti che si rendano eventualmente vacanti e disponibili nello stesso periodo di tempo verranno attribuiti secondo le aliquote stabilite, in aumento al numero dei posti assegnati a concorso già espletato.

SPIGAROLI. Con il sistema da me proposto, però, il numero dei posti è ben precisato fin dall'inizio essendo tutti attribuiti. Comunque, non insisto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei anche prospettare l'opportunità di trasferire in sede di coordinamento, tra le norme transitorie la parte del secondo comma dell'articolo 1 che si riferisce alla prima applicazione della legge, e cioè le seguenti parole: « Nella prima applicazione della presente legge, saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando ».

PRESIDENTE. Con l'intesa che la parte indicata dall'onorevole rappresentante del Governo verrà trasferita tra le norme transitorie, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo pervenutoci dalla Camera.

(È approvato).

L'onorevole Badaloni propone poi, modificando così l'emendamento del senatore Donati, di aggiungere, dopo il secondo, il seguente nuovo comma:

« I posti che si renderanno vacanti e disponibili per cause diverse nello stesso periodo di tempo saranno attribuiti in aumento ai due concorsi secondo le aliquote di cui al successivo articolo 2 ».

D O N A T I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma (che diventa quarto) dell'articolo 1, nel testo pervenutoci dalla Camera.

(È approvato).

Pongo, in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

(Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi)

I posti di cui all'articolo 1, comma secondo, sono conferiti:

a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno;

b) per gli altri due terzi con il concorso per esami e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di « ottimo » in ciascun anno. Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

I periodi di servizio, indicati nelle lettere a) e b), sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Romano, Scarpino e Piovano due emendamenti, tendenti rispettivamente a sostituire nella lettera a) le parole « otto anni » con le parole « sei anni » e nella lettera b) le parole: « sei anni » con le parole: « quattro anni ».

Inoltre, ancora dai predetti senatori è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, nella lettera b), le parole: « dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica » con le parole « escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà dei servizi previsti dalle lettere a) e b) del comma precedente »; e quindi a formare, con la parte che va dalle parole « qualora i direttori » fino al termine della lettera b), un nuovo comma.

Ancora i medesimi senatori propongono poi la soppressione dell'ultimo comma.

Tale soppressione è richiesta anche da un emendamento del senatore Moneti.

Infine il senatore Donati propone di sostituire, nella lettera a) del primo comma, le parole « otto anni », con le altre: « dodici anni ».

R O M A N O . Uno dei pregi di questo disegno di legge è quello di prevedere la soppressione dell'istituto della promozione per merito comparativo, istituto che tra i suoi tanti difetti annoverava soprattutto quello di riservare le promozioni quasi sempre ai « matusa » delle direzioni didattiche. L'ispettore scolastico conservava così la sua venerabile caratteristica gerontologica, nella presunzione che un direttore o un ispettore non godano di prestigio ed autorità se non hanno una lunghissima esperienza scolastica.

Noi non concordiamo su quest'impostazione e soprattutto non possiamo farlo nel momento in cui alla promozione per merito comparativo si sostituisce il sistema (molto

più giusto, logico ed opportuno) dei concorsi: chi ha capacità ed attitudine deve potersi far valere indipendentemente dagli anni di servizio prestato. Se però vogliamo ad ogni costo limitare la possibilità di promozione a coloro che hanno un certo servizio, è evidente che ciò possiamo farlo solo in riferimento alla qualifica di direttore didattico.

Peraltro, in relazione a quanto è già stato fatto per gli insegnanti delle scuole secondarie superiori che intendano partecipare ai concorsi per preside dobbiamo almeno ridurre, ed in maniera notevole, il numero degli anni di servizio ritenuti condizione necessaria per poter partecipare ai concorsi.

I giovani che parteciperanno al concorso e lo supereranno, anche se avranno appena il minimo degli anni di servizio necessari, dimostreranno di avere delle notevoli capacità: tanto meglio per la scuola.

Proponiamo altresì di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2, che prevede l'aumento del periodo di servizio per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o della laurea in pedagogia o in materie letterarie. A noi sembra che, di fronte alla capacità di un candidato di superare le prove del concorso, la questione della laurea sia secondaria. Tutto si ridurrebbe al possesso del solito « pezzo di carta ». È vero che questo sembra indispensabile in Italia per partecipare a molti concorsi; ma ci sono persone le quali, pur non possedendolo, hanno delle attitudini da fare valere attraverso la prova di esame e noi non dobbiamo escluderle.

Questi i motivi per i quali proponiamo di ridurre da otto a sei gli anni di servizio nella lettera *a*), da sei a quattro gli anni di servizio nella lettera *b*) e di sopprimere l'ultimo comma.

P I O V A N O . Concordo perfettamente che il collega Romano. Anche io ritengo che nella nostra pubblica Amministrazione si tenda a costituire delle gerarchie, le quali sono fondate più sul criterio dell'anzianità e dell'età che non su quello dei meriti reali. E ritengo che questo sistema vada

corretto sia nel campo di cui ci stiamo occupando come in altri. L'interesse dell'Amministrazione deve essere quello di chiamare a confronto tutti gli elementi che ambiscono, che hanno desiderio e capacità di inserirsi nei posti di direzione, a prescindere da certi requisiti che sono puramente anagrafici. Comunque, su questo ha già detto ampiamente il collega Romano. Io desidero invece richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione riguardante l'ultimo comma dell'articolo 2, del quale giustamente si chiede la soppressione.

In merito è pervenuta a me, come credo sia pervenuta a tutti, una segnalazione da parte dell'Unione nazionale direttori didattici e ispettori scolastici, che, stando almeno alla lettera che l'accompagna, esprimerebbe le istanze della maggioranza degli interessati. Qui si raccomanda che, fra i titoli richiesti per l'ammissione al concorso previsto per la promozione ad ispettore scolastico, venga compresa anche la laurea in lettere e filosofia. In effetti, a me pare che questa laurea non abbia niente da invidiare a quella in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero. Penso cioè che per esplicare delle funzioni quali quelle di cui ci stiamo occupando, siano necessari, non tanto un tirocinio più o meno lungo o una conoscenza più o meno minuta di certe disposizioni, ma una visione più generale, più ampia, che a mio giudizio la laurea in lettere e filosofia ampiamente garantisce. Ritengo, pertanto, che la raccomandazione dovrebbe essere accolta.

D O N A T I . Io concordo con il collega Romano sulla questione della laurea in lettere e filosofia. Ma mi pare che a questo proposito il relatore intenda presentare un emendamento.

Per quanto riguarda invece la questione di cui alla lettera *a*), credo che dobbiamo stare attenti alla *mens legis*. Perché due tipi di concorso? Ci deve essere una ragione. E la ragione credo di ravvisarla in questo: a coloro che, attraverso il concorso per titoli ed esami, avendo particolari capacità, possono usufruire dei due terzi dei posti disponibili, si affiancano coloro che, forti

di un lungo servizio prestato, possono portare nella funzione ispettiva il contributo notevole della loro esperienza.

Intendiamoci bene; io sono d'accordo col collega Romano quando dice: non si tratta di dare il posto ai « matusa »; tanto è vero che, avendo avuto uno scambio di idee con alcuni colleghi della Camera, espressi l'opinione che si dovesse porre un limite di età e suggerii quello di 55 anni, mentre qualcuno propose 58. Il suggerimento non è stato accolto e me ne dispiace, perchè sono del parere che sia assurdo promuovere ispettore un direttore didattico sessantaquattrenne per farlo andare in pensione un anno dopo. Ma dico anche che per diventare ispettore un direttore dovrà avere almeno sei, otto, dieci anni di servizio per poter dare una impronta alla sua attività; altrimenti diventare ispettore significa semplicemente mettersi, diciamo così, sulla via del collocamento a riposo.

Il concorso per titoli deve essere basato su di un'esperienza qualificata. Ecco perchè propongo di aumentare il periodo di servizio; e ritengo che non abbia senso diminuirlo. Noi dobbiamo differenziare nettamente le due categorie dei partecipanti ai concorsi. Per l'una chiediamo dodici anni di servizio, per l'altra sei. Così la norma avrà una logica, altrimenti non l'avrà e accadrà che la gran parte dei concorrenti parteciperà all'uno e all'altro concorso, perchè le condizioni di differenziazione non sono sufficientemente marcate.

R O M A N O . I giovani hanno però minori possibilità di prevalere. Se un anziano è appena appena più preparato, riesce a prevalere grazie ai titoli.

D O N A T I . Collega Romano, si persuada di questo: quando un direttore didattico ha superato i 45 anni, ben difficilmente parteciperà al concorso, anche se è una cima, e per varie ragioni, non ultima quella di un certo prestigio che verrebbe offeso in caso di insuccesso.

È chiaro, secondo me, che dobbiamo attingere a due fonti nettamente diverse. Da un lato i giovani, dall'altro coloro che han-

no un'esperienza ed una maturità che possono aver acquisito solo attraverso un lungo *curriculum*. E due anni di differenza non giustificano, secondo me, il concorso per titoli.

D'altra parte, c'è un'altra ragione. Secondo il sistema precedente, il Ministero doveva scrutinare duemila persone per ricavarne 50, 100 promovibili, su una base di titoli pressochè equivalenti; quindi vi era una difficoltà estrema ad operare una scelta ponderata e la scelta avveniva, in definitiva, in base ad una valutazione necessariamente soggettiva. Se noi fissiamo un numero di anni relativamente elevato, riduciamo anche il numero dei concorrenti; oltre ad acquisire elementi che hanno una maggiore esperienza.

Ecco i motivi per i quali ho presentato il mio emendamento. Avrei avanzato anche un'altra proposta, sui limiti di età, se non avessi temuto di incontrare una resistenza invincibile da parte della Camera. Il mio scopo non è quello di prolungare l'*iter* del provvedimento, ma di trovare, in accordo con la Camera, le soluzioni più idonee. Ma personalmente sono convinto che un limite di 55 o di 58 anni avrebbe fortemente giovato alla scuola.

M O N E T I . Per quanto riguarda i primi due commi, sono favorevole all'impostazione del testo pervenutoci dalla Camera. Ritengo che non si possano seguire criteri puramente quantitativi per la scelta di un ispettore scolastico, quasi che il numero degli anni garantisca di per sè anche una certa qualità del servizio espletato. Può darsi che un servizio, anche molto breve ma pieno d'iniziative valide, dimostri la capacità di un direttore di assumere responsabilità maggiori. Perciò io non eleverei il periodo di servizio e darei la possibilità all'Amministrazione di premiare quei direttori che, avendo maturato un certo numero di anni di anzianità, appaiano senz'altro in grado di svolgere la funzione ispettiva, senza passare attraverso il vaglio degli esami.

C'è poi un'altra obiezione da superare. Ha osservato il collega Romano (e mi pare che l'osservazione sia stata ripresa dal se-

natore Donati): in questa maniera noi diamo il posto ai vecchi o rischiamo di veder promuovere ispettore un direttore l'anno prima che vada in pensione. Ma in ciò io non vedo niente di male. Se un individuo, essendo arrivato a coprire il posto di direttore attraverso lunghi sacrifici, ha espletato in modo veramente lodevole la propria funzione, non vedo perchè non possa chiudere il suo servizio con questo riconoscimento. L'insegnante è, sì, al servizio della scuola. Ma dobbiamo tener presente anche le aspirazioni degli insegnanti, che (quando è possibile) vanno riconosciute e non mortificate gratuitamente; non dobbiamo accettare che l'età sia considerata di per sé una specie di colpa.

Vorrei fare qualche osservazione in merito all'ultimo comma dell'articolo 2.

Non dimentichiamo che un posto di maestro si conquista attraverso un concorso. Ora, il maestro può accedere al posto di direttore avendo sei anni di servizio, se possiede la laurea o un particolare diploma, e con 10 o 12 anni di servizio (se non ricordo male) qualora sia sprovvisto di tali titoli. Il maestro che, con 10 o 12 anni di servizio, essendo sprovvisto di qualsiasi altro titolo, partecipa al concorso per direttore didattico, che tutti sapete essere assai duro, e riesce a vincerlo, dimostra di aver acquisito una sufficiente preparazione culturale, e un'adeguata preparazione pedagogico-didattica, superando da solo difficoltà assai maggiori di quelle di colui che frequenti regolari corsi di studio all'università.

Ma perchè, allora, introdurre un'ulteriore discriminazione? Perchè imporre a questi giovani che vogliono presentarsi al concorso, e che meritano tutta la nostra considerazione, di rimanere calmi, e di prestare ancora quattro anni di servizio? Come se non avessero dato già abbastanza prova delle loro qualità! Ce ne hanno già date due, di prove: prima superando l'esame di concorso e poi presentandosi a questo secondo esame, chiedendoci di metterli ancora una volta alla prova. Non capisco quindi perchè si voglia sbarrare la strada a chi dimostra tanta buona volontà.

Ritengo inoltre che non si debbano troppo mitizzare i titoli di studio. Certo, non si deve rischiare di privare della dovuta considerazione il titolo universitario, ma quando per mezzo di prove obiettive, forse difettose, ma comunque uguali per tutti, anche coloro che sono privi del titolo di studio richiesto abbiano dimostrato di poter andare innanzi con le loro sole forze, non vedo perchè anche a questi non si debba accordare la stessa fiducia.

Ancora un'osservazione vorrei fare a proposito dell'ennesima discriminazione che si vorrebbe introdurre tra le varie lauree. Infatti un altro dei motivi per cui io chiedo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 è che quando una persona ha vinto un concorso ed ha quindi dimostrato di avere la preparazione professionale, culturale e specifica che la qualifica anche alle funzioni successive, non ha alcuna importanza che essa abbia una laurea in lettere o in giurisprudenza.

Per tutti questi motivi, che dimostrano dubbiamente fondata la *ratio* di questo terzo comma, io ne chiedo la soppressione; in via subordinata, chiedo almeno l'eliminazione della discriminazione tra le varie lauree.

S P I G A R O L I . Ritengo che sia la proposta Romano sia quella Donati siano eccessive. Infatti voler spostare il numero di anni di servizio necessari per poter partecipare al concorso a dodici anni (come propone il senatore Donati) è indubbiamente eccessivo, mentre portarlo a sei anni (come propone il senatore Romano) significa creare, una situazione, soprattutto dal punto di vista amministrativo, estremamente complessa e quindi condizioni meno favorevoli per una scelta oculata dei nuovi ispettori; creare cioè condizioni analoghe a quelle che abbiamo dovuto lamentare per tutto il periodo in cui sono rimasti in vigore i concorsi per titoli; periodo in cui sono state effettuate delle scelte piuttosto singolari (tanto per usare un'espressione eufemistica), in cui si sono avute le ben note fughe, i ben noti scatti velocissimi, e comunque non biennali.

Quindi mi sembra giusto porre un certo limite, anche perchè non si ripetano casi di questo genere. D'altra parte mi sembra eccessivo, come ho detto, anche il termine proposto dal collega Donati, in quanto limita troppo le possibilità di scelta. Ritengo quindi che, tutto sommato, sia opportuno mantenere il limite stabilito dalla Camera, o al massimo aumentarlo di poco.

Z E N T I , *relatore*. Indubbiamente le formulazioni dei due emendamenti sono contrastanti, partendo essi da due concezioni diverse. Il collega Romano infatti si preoccupa di aprire l'accesso ad un terzo dei posti disponibili a quei direttori didattici che egli ha scherzosamente definito i « matusa ». Ebbene, senatore Romano, io sono in grado di tranquillizzarla su questo, avendo sott'occhio il ruolo di coloro che, con gli otto anni di anzianità, possono partecipare al concorso: si tratta di persone nate al massimo nel 1916 (il più giovane è del 1926). Non possono definirsi « matusa »: sono al contrario persone ancora nel pieno vigore fisico e psichico e quindi perfettamente in grado di partecipare sia ai concorsi per titoli che a quelli per esami e di entrare in un ruolo ispettivo con piena possibilità di far bene il loro dovere.

R O M A N O . Se però allarghiamo la rosa dei candidati abbiamo maggiori possibilità di scelta.

Z E N T I , *relatore*. Questa è senz'altro una giusta osservazione. Tuttavia nell'attuale ruolo vi sono oltre 1600 direttori didattici con otto anni di servizio, per cui l'area di scelta è già sufficientemente vasta: una differenza in più o in meno di duecento nominativi non sarebbe comunque rilevante. Inoltre vi è già un notevole rigore nell'attuale sistema delle promozioni per merito comparativo: infatti possono essere scrutinati soltanto i direttori che abbiano già quattro anni di servizio. Con la nuova norma oltre a limitare questo sistema di promozione a soltanto un terzo dei posti disponibili, si pone anche l'ulteriore restri-

zione di pretendere un minimo di otto anni di servizio.

R O M A N O . Non le sembra un assurdo il fatto che, mentre fino ad ora sono stati scrutinati coloro che avevano quattro anni di servizio, adesso si chiedano sei anni a coloro che devono sostenere gli esami? Credo quindi che, almeno per quanto riguarda la lettera *b*), dobbiamo adeguarci alla situazione attuale.

Z E N T I , *relatore*. Noi dobbiamo assolutamente cautelarci circa la capacità e l'esperienza degli ispettori in quanto (e non credo sia necessario doverlo ricordare) essi hanno funzioni delicatissime. Basti pensare al contenzioso amministrativo, in cui questi funzionari hanno notevole responsabilità e che comporta delle cognizioni giuridiche che non sempre rientrano nella preparazione di un direttore didattico. Si pensi inoltre all'assegnazione delle classi, all'assegnazione di incarichi e supplenze, alla redazione di graduatorie provinciali e di circolo: tutte funzioni delicatissime trattandosi di decisioni definitive. Inoltre sui ricorsi dei maestri circa l'assegnazione delle supplenze, la decisione è rimessa all'ispettore, che rappresenta l'ultimo grado del ricorso amministrativo. Dopo questa decisione vi è solo la possibilità del ricorso giurisdizionale e quindi è intuitivo di quale importanza e delicatezza siano i compiti di questi funzionari. Ciò giustifica pienamente la protrazione da quattro a sei anni del periodo minimo di anzianità richiesto.

Tengano inoltre presente gli onorevoli colleghi che al concorso per titoli ed esami per i due terzi dei posti disponibili possono partecipare oltre duemila direttori didattici, il che significa che le commissioni avranno ampia possibilità di selezionare tra costoro gli elementi più qualificati.

Sono quindi del parere di lasciare il limite di otto anni per i concorsi per titoli ed esami mentre io stesso ho già proposto un emendamento tendente ad aggiungere, a quelle già previste, la laurea in lettere e filosofia, ed un ulteriore termine di quattro

anni è previsto per coloro che di tale titolo non sono in possesso.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna tener presente che con questa legge sostituiamo il sistema di promozione per merito comparativo con quella (almeno relativamente ai due terzi dei posti disponibili) per esami e non dobbiamo dimenticare nemmeno che, tra le due qualifiche, oltre a cambiare la funzione, cambia anche il coefficiente, che passa da 522 a 580.

Inoltre, con il sistema del merito comparativo erano ammessi allo scrutinio i direttori con quattro anni di servizio (tanto che se oggi dovessimo ancora seguire quel sistema ne dovremmo scrutinare 2.114); dopo lunga discussione la Camera ha ritenuto opportuno fissare i termini nel modo indicato dall'articolo 2, e cioè sei anni per i concorsi per esami ed otto anni per quelli per titoli.

In considerazione anche del fatto che questi limiti rappresentano il giusto equilibrio tra le due tendenze illustrate in questa sede, il Governo prega la Commissione di volersi attenere al testo pervenuto dalla Camera per quanto riguarda gli anni di servizio richiesti.

Ritengo piuttosto che nella redazione di questo articolo si sia incorsi in una svista: si parla di servizio effettivo nella direzione didattica, senza far riferimento al periodo in cui un direttore didattico può aver rivestito, come incaricato, la qualifica di ispettore. Mi sembra infatti giusto che anche gli anni trascorsi nella qualifica superiore vengano calcolati come anni di servizio validi al fine del raggiungimento dell'anzianità prevista nell'articolo 2.

Ci può essere un direttore che dopo sei anni di servizio ha avuto l'incarico di ispettore (attualmente ci sono parecchi casi del genere): ora, che il periodo in cui il direttore didattico ha rivestito tale qualifica sia valutato in un determinato modo nella tabella dei titoli è da vedere (non ci stiamo occupando di questo); ma che non venga calcolato ai fini dell'anzianità è troppo, perchè

qualcuno potrebbe addirittura trovarsi dietro agli altri.

Quanto al terzo comma, esso tiene conto di una norma valida per tutti i concorsi statali. Chi non ha il titolo deve avere un maggior numero di anni di servizio. Lo stesso avviene per il concorso per direttore didattico: al maestro senza il titolo specifico si richiedono 12 anni di servizio.

MONETTI. Mi pare che questa norma non esista per le altre Amministrazioni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una disposizione di carattere generale.

MONETTI. Ma per iniziare la carriera.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa è infatti una qualifica nuova.

Incidentalmente, faccio osservare che se le modifiche che si vogliono apportare sono molto in contrasto con il testo della Camera, si rischia di allungare l'iter del provvedimento e di impedire che alcuni siano sistemati col 1° ottobre del prossimo anno. Non è che non si voglia rispettare la libertà del Senato (tutti gli emendamenti sono stati attentamente studiati): c'è una ragione obiettiva che mi spinge ad invitare la Commissione a collaborare.

Prego pertanto i colleghi di volersi attenere al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento e mi rimetto alla Commissione per la questione della laurea in lettere e filosofia, in quanto attualmente la laurea in lettere e filosofia e la laurea in pedagogia o materie letterarie della Facoltà di magistero sono messe sullo stesso piano, anche se c'è da considerare che mentre con l'altra laurea si può accedere anche ad altre professioni, con la laurea rilasciata dalla Facoltà di magistero si ha soltanto questa possibilità.

DONATI. Vorrei domandare se dalla dizione « di effettivo servizio » adoperata nei due commi dell'articolo non possano derivare degli inconvenienti, se riferita alla legge sui comandi che abbiamo approvato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si tratta di un caso tutto particolare: cioè il caso del direttore didattico che abbia avuto l'incarico ispettivo.

DONATI. Ho fatto questa domanda al fine di non equivocare sull'interpretazione della legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 2 parla di « servizio effettivo » e bisogna precisare che è considerato servizio effettivo anche l'incarico ispettivo.

ZENTI, *relatore*. La seconda parte della lettera *b*, secondo il suggerimento dell'onorevole Badaloni, dovrebbe essere così formulata: « Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, dei sei anni almeno tre debbono essere di servizio effettivo nella direzione didattica ».

DONATI. Io credo che bisogna fare riferimento a tutte e due le lettere: dovremmo fare un comma a parte, staccato dalla lettera *b*).

PRESIDENTE. Cerchiamo di formulare questo nuovo comma.

DONATI. Proporrei, dopo le parole: « in ciascun anno » di andare a capo e di formulare un secondo comma nel seguente modo: « Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, deve essere di servizio effettivo nella direzione didattica ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ROMANO. Ritiro l'emendamento alla lettera *a*) e mantengo quello alla lettera *b*), soprattutto perchè la situazione attuale, per quanto riguarda la promozione per meriti comparativi, prevede quattro anni di servizio.

DONATI. Non insisto sul mio emendamento alla lettera *a*).

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte del primo comma dello articolo, compresa la lettera *a*), nel testo della Camera.

(È approvata).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano alla prima parte della lettera *b*).

(Non è approvato).

Metto ai voti la prima parte della lettera *b*) nel testo della Camera.

(È approvata).

Passiamo ora alla seconda parte della lettera *b*).

ZENTI, *relatore*. Dato che questa precisazione interessa sia la lettera *a*) che la lettera *b*), io aggiungerei, alla fine della lettera *b*), che il servizio prestato nell'incarico ispettivo è considerato come effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preferirei la dizione del senatore Donati e cioè l'aggiunta di un comma dopo la prima parte (già approvata) della lettera *b*):

« Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente deve essere di servizio effettivo nella direzione didattica ».

ROMANO. Ritiriamo il nostro emendamento su questa parte del comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento del senatore Donati.

(È approvato).

Con la prima parte della lettera *b* quindi termina il primo comma, e la seconda parte, nuovo testo, diviene secondo comma.

Ricordo che è stato presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

M O N E T I . Ho ascoltato con attenzione le osservazioni del Governo, ma devo dire che esse non mi hanno persuaso.

Non capisco, infatti, perchè si debba fare questa discriminazione per i direttori didattici sprovvisti dei titoli previsti dal comma, ma che hanno superato l'esame di concorso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2, presentato dai senatori Romano e altri, e Moneti.

(Non è approvato).

Sempre all'ultimo comma dell'articolo 2 è stato presentato dal senatore Zenti un emendamento tendente a sostituire le parole: « rilasciata dalla Facoltà di magistero », con le seguenti: « o in filosofia, rilasciata dalla Facoltà di magistero o dalla Facoltà di lettere e filosofia ».

R O M A N O . La Facoltà di lettere e filosofia non rilascia una laurea in materie letterarie, ma una laurea in lettere o in filosofia. Si deve dire, quindi, al posto di: « o in materie letterarie », « in lettere o in filosofia ». Oppure si potrebbe anche dire: « ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere o filosofia, rilasciata dalla Facoltà di magistero o dalla Facoltà di lettere e filosofia ».

D O N A T I . Non dimentichiamo che la Facoltà di magistero rilascia la laurea in materia letterarie solo dal 1937.

Possiamo quindi avere direttori didattici che, invece della laurea, siano in possesso del diploma in materie letterarie, avendo finito di frequentare il magistero prima del 1937.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora, dopo le parole: « ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero », si dovrà aggiungere: « o della laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia ».

Z E N T I , *relatore*. D'accordo.

D O N A T I . Ritengo che questa formula escluda i direttori didattici che provengono dal Magistero.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questa dizione, la laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero, è equipollente alla laurea in lettere o in filosofia, rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.

D O N A T I . Temo che l'equipollenza esista solo per determinati fini.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ultimo comma nel suo insieme, nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

(Prove e programmi del concorso per esami e titoli)

Le prove del concorso per esami e titoli constano di una prova scritta e una orale.

La prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

La prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trenta cinquantiesimi nella prova scritta.

I programmi delle prove del concorso saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il senatore Donati propone un emendamento tendente a sostituire, nel quarto comma, la parola « trenta » con l'altra « trentacinque ».

D O N A T I . Ho proposto l'emendamento perchè non vedo per quale motivo, mentre nella promozione a direttore didattico sono richiesti per l'ammissione agli orali trentacinque cinquantesimi, per la promozione ad ispettore ci si debba accontentare di trenta cinquantesimi. A me sembrerebbe necessario equiparare le due valutazioni.

Z E N T I , relatore. In proposito ho anch'io qualche perplessità. Alla promozione a direttore didattico è interessata una categoria molto vasta di dipendenti. All'origine del particolare trattamento previsto dal disegno di legge per la promozione a ispettore è il fatto che esso contempla invece una carriera unica, articolata in due qualifiche: quella di direttore didattico e quella di ispettore didattico; per cui la promozione a quest'ultimo grado rappresenta il passaggio da una qualifica all'altra, non più da una carriera all'altra.

Le mie perplessità sono quindi più che altro di ordine giuridico. Voglio dire che, anche se non mi sento di disattendere del tutto le ragioni che hanno spinto il collega Donati a proporre l'emendamento, in quanto sembra anche a me che i trenta cinquantesimi — cioè, praticamente, lo striminzito « sei » — rappresentino una valutazione troppo modesta, non credo si possa però prescindere dalla diversa natura dei due concorsi.

Per tale motivo riterrei opportuno lasciare l'articolo nella sua attuale formulazione.

P I O V A N O . Da parte mia desidero associarmi alla proposta del collega Donati, anche per un'altra considerazione. In sostanza,

la prova scritta tende ad accertare l'esistenza di una certa preparazione in ordine ai problemi generali della scuola, mentre nella prova orale si insiste in modo particolare sulle questioni più minute dell'ordinamento e dell'organizzazione della scuola primaria. Ora, trattandosi di accedere ad una funzione direttiva di evidente importanza, mi sembra che la cultura di carattere generale debba avere la preminenza rispetto a nozioni che sono a livello puramente burocratico; ed insisterei su tale aspetto della questione, al di là delle stesse ragioni di simmetria, per così dire, che hanno ispirato — sia pure fondatamente — il collega Donati.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole all'approvazione del testo pervenuto dalla Camera, per le stesse ragioni esposte dal relatore. Il provvedimento non riguarda infatti, come egli ha fatto rilevare, l'accesso ad una nuova carriera, bensì una progressione nella medesima carriera.

D O N A T I . Desidero dichiararmi spiacente di non poter accogliere la posizione del Governo. A mio avviso, trattandosi di una progressione nella medesima carriera, non sarebbe stato necessario l'esame; ma, una volta che questo è stato introdotto, mi sembra debba essere condotto con la serietà che la prova richiede.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La promozione a direttore didattico presuppone due prove scritte, mentre per quella ad ispettore didattico ne è prevista una sola. D'altra parte il voto finale per il concorso al posto di direttore didattico è anche di trenta cinquantesimi, non sono cioè obbligatori i 35 cinquantesimi; per cui tanto vale fermarsi in questo caso a tale punteggio. Bisogna infine considerare che da una promozione per merito comparativo si passa ad una promozione per esami, la quale deve essere giudicata senza dubbio attendibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al quarto comma, proposto dal senatore Donati.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

(Punteggio per il concorso per esami e titoli)

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti.

Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

La Commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove d'esame.

Il senatore Donati propone un emendamento tendente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole « ovvero a seguito », le altre « del concorso direttivo ».

D O N A T I . La ragione che mi ha spinto a proporre l'emendamento è la seguente. Il comma recita: « ...ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute ». Ora non riesco a capire quali possano essere queste prove di concorso. mentre vi è una prova che tutti, o quasi, hanno sostenuto, e cioè quella per l'ammissione nei ruoli di direttore didattico. Questo è l'unico ele-

mento, per così dire, comune — poichè vi è stato qualche concorso a tre, quattro, cinque o sei posti, svolto immediatamente dopo la guerra, in cui i candidati non hanno sostenuto prove scritte, ma certamente gli altri hanno affrontato tali prove con le conseguenti discriminazioni — che dovrebbe quindi essere acquisito.

Ecco perchè propongo che, prima delle prove sostenute in altri concorsi, si parli di quelle sostenute da coloro i quali hanno affrontato il concorso direttivo; che si tenga conto cioè del modo in cui gli interessati hanno adito la carriera direttiva. Perchè (diciamolo francamente) vi sono persone che hanno fruito di leggi speciali — qualcuno addirittura di legghine *ad hoc* — grazie alle quali è rifiorito il « sei », mentre per la legge di carattere generale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di sette; e di tutto questo bisogna tener conto oggi.

M O N E T I . Sono favorevole al testo elaborato dal Governo. Infatti, a parte la considerazione che i concorsi di cui si parla nel comma potrebbero essere concorsi per merito distinto, che mi sembra siano attinenti alla carriera di cui ci occupiamo, potrebbero darsi altri infiniti casi. Ad esempio, può accadere che qualche candidato svolga contemporaneamente, o con un lievissimo scarto di tempo, il concorso per una cattedra di filosofia nei licei e quello per direttore didattico, e che, dopo aver vinto entrambi, opti per la seconda qualifica in quanto più vantaggiosa.

D O N A T I . Non chiedo di sopprimere quelle parole, ma di aggiungerne delle altre.

P I O V A N O . Da parte mia, desidero sollevare una questione di altra natura, che per la verità si riferisce al comma successivo ma alla quale accenno subito per brevità; questione, inoltre, che si riproporrebbe poi nel terzo comma dell'articolo 5. Mi riferisco alla dizione dei suddetti due commi: « Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale ».

Ora io non sono troppo convinto dell'opportunità di tale restrizione poichè, coeren-

temente con quanto ho affermato poc'anzi sulla necessità di dare un adeguato rilievo, quando si tratti di funzioni di carattere direttivo, allo stato di preparazione e di cultura generale del candidato, mi sembra che limitare la valutazione al campo puramente didattico e professionale significhi impoverire la sostanza della preparazione richiesta all'ispettore didattico. Potrebbe verificarsi l'assurdo che non possa essere valutato il lavoro di un giovane e valente direttore il quale abbia compilato, ad esempio, una buona monografia su un pedagogista, un saggio sul De Amicis, che ha anche carattere letterario e non solo pedagogico, mentre possa esserlo un articolo sindacale in cui siano esaminate le situazioni dell'una o dell'altra categoria. In provincia di Pavia abbiamo avuto il caso di un maestro, Lucio Mastronardi, il quale ha vinto una quantità di premi letterari e si è conquistata una fama indubbia, almeno ad un certo livello, grazie ai suoi romanzi. Uno di questi è « Il maestro di Vigevano », in cui si descrive con notevole spirito critico la vita e la mentalità di alcuni maestri di provincia: ebbene, in base alla restrizione prevista dal disegno di legge, un libro del genere non sarebbe valutato.

Sarebbe quindi quanto mai opportuno usare una dizione più elastica.

G R A N A T A . Sono d'accordo col collega Piovano. Esistono anche altri casi di maestri elementari i quali hanno pubblicato opere di successo, contenenti anche interi capitoli dedicati all'esame critico dalla posizione della scuola elementare nel nostro Paese; esame espresso in termini di alto valore artistico oltre che concettuale, e di estremo interesse sul piano didattico-professionale, oltre che sociale e politico. Questi non verrebbero valutati tra i titoli?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non bisogna fare bene lo scrittore e male il maestro.

F A R N E T I A R I E L L A . Non è detto che ciò avvenga.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ne so qualcosa io.

P I O V A N O . Vi è una fila di burocrati ministeriali i quali siedono su dieci poltrone di altrettanti Consigli di amministrazione e partecipano ad un'infinità di convegni nei quali la scuola assume un'importanza assai modesta. Sarebbe il caso di esaminare anche la loro posizione.

Z E N T I , *relatore*. L'articolo 4 ha una sua logica intrinseca perchè pone come elementi di valutazione i titoli di cultura a livello universitario. Noi sappiamo che raramente i direttori didattici sono in possesso di titoli che non siano il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o la laurea in pedagogia. La maggior parte, quindi, dei partecipanti al concorso avrà, più o meno, gli stessi titoli di cultura.

Mi pare di poter interpretare le « altre prove di concorso », di cui si parla al terzo comma, nel senso che si dovrà tener conto dei risultati ottenuti dai candidati nei precedenti concorsi per ispettore scolastico.

C'è da tener conto di un altro fatto, non imputabile ai direttori didattici; l'ammissione nei ruoli attraverso concorsi per titoli e non per titoli e anche per esami. Non credo poi (ripeto) che il secondo comma dell'articolo 4 non si riferisca ai titoli conseguiti nelle prove di concorsi direttivi.

Circa poi il quarto comma, senatore Piovano, noi sappiamo qual è questa attività didattica e professionale: essa è di ordine pedagogico, psicologico, di letteratura infantile e di legislazione scolastica. Credo, quindi, che vada delimitata entro questa sfera di competenze.

P I O V A N O . Mi consenta un'interruzione, senatore Zenti.

Supponiamo che lei non sia ispettore scolastico e voglia diventarlo. Come parlamentare è relatore di una serie di leggi, ad esempio, sul piano di sviluppo della scuola. In questo caso non si tratterebbe di un'attività strettamente professionale e didattica.

Z E N T I , *relatore*. Io ho cercato di interpretare il comma in questione il più onestamente possibile. Noi sappiamo quali sono le attività dei direttori didattici e credo che l'articolo sul giornale meriti un giudizio negativo, poichè non ha niente a che fare con le attività didattiche e professionali.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preferirei attenermi al testo proposto dal Governo: concordo infatti con l'interpretazione data dal senatore Zenti al terzo comma dell'articolo 4.

Per quanto riguarda poi le pubblicazioni di cui al quarto comma del presente articolo, lei, senatore Piovano, dovrebbe essere al corrente di quello che arriva al Ministero della pubblica istruzione, per giustificare immediatamente la dizione accolta dalla Camera dei deputati.

Ci sono dei direttori che spendono cifre enormi in pubblicazioni di ogni genere: poi, al Ministero della pubblica istruzione arriva una valanga di pubblicazioni. Delimitare gli argomenti è necessario. Deve trattarsi, ovviamente, di pubblicazioni a carattere culturale: un bel libro di poesie, adatto anche all'infanzia, sarebbe una pubblicazione attinente all'attività didattica e professionale. La stessa cosa si dica per un saggio di pedagogia; anche questo rientrebbe nell'attività didattica e professionale.

Sono favorevole, quindi, al testo proposto dal Governo e pregherei la Commissione di attenervi. Del resto, alcuni membri della Camera dei deputati, che pure avevano in materia diversa opinione, sono stati concordi su questa esigenza di delimitare le pubblicazioni nell'ambito dell'attività didattica e professionale.

P R E S I D E N T E . Senatore Donati, mantiene il suo emendamento?

D O N A T I . Non sono convinto della bontà del testo proposto dal Governo perchè chi viene promosso senza sostenere alcun esame non ha mai dato prova delle sue capacità. Comunque, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

(Punteggi per il concorso per titoli)

La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per i titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio.

I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

All'articolo 5 è stato presentato dal senatore Donati un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « I titoli di cultura valutabili sono quelli previsti dal comma terzo del precedente articolo ».

D O N A T I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

(Commissione giudicatrice dei concorsi)

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli e di quello per titoli è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da:

un professore ufficiale di filosofia, pedagogia o psicologia appartenente ad una Facoltà di magistero o di lettere, che la presiede;

due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

un ispettore centrale;

un ispettore scolastico.

Non si può fare parte della Commissione per due concorsi consecutivi.

Alla Commissione è aggregato, con funzione di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Qualora il numero complessivo dei candidati di entrambi i concorsi sia superiore a 800, sarà nominata una Sottocommissione con l'incarico di espletare il concorso per titoli.

(È approvato).

Art. 7.

(Nomina dei vincitori del concorso)

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

All'articolo 7 è stato presentato dal senatore Donati un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Nel caso di esaurimento, nel periodo previsto dal secondo comma dell'articolo 1. di una delle due graduatorie, i posti vacanti disponibili vengono coperti attingendo all'altra graduatoria ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non parliamo di graduatorie, ma di posti da mettere a concorso alternativamente nelle due graduatorie.

DONATI. Abbiamo due graduatorie. Supponiamo che di una graduatoria facciamo parte venti persone e che i posti da coprire siano sessanta. Mi sembra logico che i posti non coperti da questa graduatoria siano attribuiti ai componenti dell'altra.

Io ritengo che questo comma, se si vuole formulato in maniera più chiara, sia indispensabile.

Noi facciamo il concorso per coprire i posti che si renderanno vacanti entro due anni.

Se il concorso mette a disposizione cento posti e i vincitori per titoli sono solo trenta, mentre i vincitori per esami sono trentatré, in tutto si riuscirà a coprire 63 posti, mentre, dei cento messi a disposizione dal concorso, 37 resteranno scoperti, con la conseguenza di rimanere tali per qualche anno e di essere attribuiti a un altro ispettore.

Il problema è quindi quello di garantire la copertura a tutte le circoscrizioni e allora, se una delle due graduatorie fosse insufficiente a coprire i posti messi a disposizione dal concorso, è evidente che bisogna attingere all'altra graduatoria. Questo, infatti, è il sistema usato quando si hanno due graduatorie.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Di graduatoria non si parla, nel provvedimento: il secondo comma dell'articolo 1 così recita: « I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente ». Ella, senatore Donati, potrebbe aggiungere il suo comma a questo primo articolo, invece che all'articolo 7, ma sempre riferendosi a posti di concorso e non alle graduatorie.

DONATI. Non è sulla forma che io insisto, ma sulla sostanza dell'emendamento. Abbiamo due concorsi e dobbiamo coprire i posti da questi messi a disposizione. Mi sembra logico che, se non avessimo i vincitori del concorso per esami, attingeremo ai vincitori del concorso per titoli e viceversa, al fine di non lasciare i posti vacanti.

Quindi, per la parte formale mi rimetto a lei, onorevole Badaloni, ma non per la sostanza dell'emendamento. Temo che si vengano a creare situazioni veramente difficili: ad esempio che due circoscrizioni siano affidate per anni a un solo ispettore.

G R A N A T A . Sulla base delle esperienze precedenti, è questa una ipotesi attendibile?

D O N A T I . È una ipotesi largamente attendibile. I concorsi all'ispettorato centrale, ad esempio, non sempre riescono a coprire i posti messi a disposizione. Oppure può verificarsi il caso di concorsi deserti e, anche in questo caso, i posti restano vacanti.

S P I G A R O L I . Definirei la formulazione del collega Donati un po' astratta perchè, a mio avviso, è molto difficile che si verifichino le ipotesi da lui affacciate.

Ritengo, se mai, che la dizione del senatore Donati debba essere accolta solo per il concorso per esami, ma non per il concorso per titoli. Sono contrario all'aumento del numero dei posti disponibili nel concorso per titoli perchè esso è automatico. Infatti, se il numero dei vincitori del concorso per esami risulta inferiore al numero dei posti e i posti non coperti si attribuiscono ai vincitori del concorso per titoli, è evidente che viene aumentato il numero dei posti messi a disposizione dal concorso per titoli.

Se ci fosse effettivamente la necessità di attribuire al concorso per esami i posti lasciati liberi dal concorso per titoli, allora io sarei d'accordo; ma non sono d'accordo sull'inversa attribuzione dei posti e cioè dal concorso per esami al concorso per titoli.

Insomma, vorrei che il dispositivo funzionasse solo per un verso, anche se poi, in realtà, non si verificherà mai l'ipotesi che il concorso per titoli lasci dei posti liberi.

M O N E T I . Sembra anche a me, signor Presidente, che l'emendamento del senatore Donati dovrebbe operare, qualora dovesse operare, solo in una direzione.

Ha ragione il senatore Spigaroli: difficilmente un concorso per titoli non coprirà tutti i posti a disposizione. Tuttavia, se si verificasse questo caso, si potrebbero attribuire al concorso per esami i posti non coperti dal concorso per titoli, ma non, viceversa, conferire al concorso per titoli i posti non coperti dal concorso per esami.

Non può cioè rientrare nella graduatoria del concorso per titoli colui che ha partecipato al concorso per esami, evidentemente perchè non ha gli anni di servizio necessari. Avendoli, avrebbe partecipato al concorso per titoli. Se rimanesse scoperto qualche posto del concorso per titoli, non potrebbe essere messo a disposizione.

Per questo ritengo che il meccanismo, valido per altri concorsi, non possa trovare pratica applicazione in questo genere di concorso.

D O N A T I . Io credo che si parli molto astrattamente. La realtà è questa: il passaggio da direttore a ispettore non implica un aumento di stipendio; quando un direttore ha otto, dieci anni di servizio e diviene ispettore, ha semplicemente lo scatto immediatamente successivo. Ora, non essendo un aumento di stipendio, ma semplicemente, possiamo dire, una sostanziale soddisfazione morale, cui corrisponde un piccolissimo vantaggio sul piano economico, e comportando la nuova nomina, in molti casi, trasferimenti onerosi, parecchi rinunceranno.

Oggi, con le promozioni per merito comparativo, gli interessati si vedevano obbligati ad accettare o a dimettersi. Qual è il grosso vantaggio del concorso? Che il direttore, come ogni vincitore di concorso, accetta o respinge la nomina; e l'accetta o la respinge in considerazione di un solo elemento: la sede. L'onorevole Badaloni sa benissimo che le sedi ispettive normalmente vacanti sono sempre le stesse, e cioè le più disagiate, le meno appetibili.

Quanti saranno i vincitori di concorso che, di fronte ad una nomina alla sede disagiata, diranno: mi dispiace, ma io continuo a fare il direttore, ne riparleremo al prossimo concorso? Io sono convinto che saranno moltissimi. A meno che ragionino così: vado e mi ammalò; me ne sto a casa per un anno e aspetto il trasferimento. Ma una volta che tutte le sedi siano coperte, il trasferimento non è facile; quindi, semmai, il secondo anno dovrà andare ad occupare il posto.

Il problema della copertura dei posti è un problema che ha la sua importanza. Quando io dico che una graduatoria può integrare l'altra eventualmente insufficiente, dico una cosa utile dal punto di vista pratico del funzionamento delle scuole. Se poi la Commissione ritiene di dover essa giudicare astrattamente, allora io dovrò oppormi alla norma che l'ispettore di circoscrizione debba accollarsi un'altra circoscrizione. Non è giusto infatti che un ispettore debba essere l'unico in un'intera provincia soltanto perchè noi non provvediamo a coprire tutte le circoscrizioni.

S T I R A T I . M'inchino di fronte all'esperienza del collega Donati ad all'approfondita conoscenza che egli ha del mondo della scuola primaria e secondaria. Però, se è vero che la legge vuole raggiungere lo scopo pratico di coprire tutti i posti, è altrettanto vero, a mio giudizio (almeno se non ho male interpretato la discussione che si è ora svolta), che non si possono assolutamente confondere le graduatorie dei due diversi concorsi. Infatti, come è possibile fare questo travaso di posti da una graduatoria all'altra? Questa, io credo, è l'osservazione di fondo sulla quale per prima cosa si dovrebbe meditare.

Z E N T I , *relatore*. Di travasi da un concorso all'altro vi sono già alcuni precedenti. Così nella legge 23 gennaio 1964, numero 380 sono previsti due concorsi direttivi, uno speciale ed uno ordinario, ed è detto che i posti eventualmente non coperti con il primo vengono assegnati in aumento al secondo. Come si vede quindi non vi è un duplice travaso ma soltanto un passaggio da un settore all'altro della scuola. Nonostante ciò, sono contrario a questa impostazione per un motivo concettuale: il disegno di legge in discussione tende a dare prevalenza al concorso per esami, quel concorso che, come ha detto il senatore Romano, deve servire a mandare avanti i giovani e a restringere al massimo l'area di influenza dei « matusa ». Se quindi è vero, come è vero, che questo è lo spirito del provvedimento, è bene allora che tutti i posti messi a concorso per titoli

ed esami siano assegnati soltanto a coloro che concorrono per titoli e per esami. Per di più io non credo affatto che su duemilasedici direttori didattici che parteciperanno al concorso non ve ne siano almeno centosessanta in grado di vincere il concorso, il che significa che ben difficilmente si porrà il problema di una rimanenza di posti dopo l'espletamento di questo concorso. Sono quindi contrario all'approvazione di questo emendamento.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche io sono favorevole al mantenimento del testo pervenutoci dalla Camera, tanto più che, a quanto mi risulta, sono numerosissimi gli aspiranti al concorso per titoli ed esami. È ipotizzabile quindi che non vi sia motivo di pensare a posti rimasti vacanti da coprire. Anche il Governo pertanto è contrario all'introduzione dell'emendamento proposto.

Z E N T I , *relatore*. Sull'articolo 7, il quale prevede che la nomina dei vincitori dei due concorsi avrà la medesima decorrenza giuridica, mi è sorto un dubbio che ritengo non si possa trascurare: nulla è previsto per l'assegnazione della sede e, visto che la Commissione è unica, non si dice chi avrà la priorità. Proporrei quindi di inserire all'articolo 7 un secondo comma del seguente tenore: « L'assegnazione della sede ai vincitori di tutti i concorsi ha luogo alternativamente secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziando dal primo iscritto nella graduatoria del concorso per titoli ed esami ».

R O M A N O . Dato che la percentuale di posti assegnata ai due concorsi è, rispettivamente, di un terzo e di due terzi, sarebbe più opportuno seguire il sistema di assegnare la sede prima a due della graduatoria del concorso per titoli e per esami e poi ad uno di quello per titoli, altrimenti questi ultimi si troverebbero avvantaggiati.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'assegnazione alterna-

tiva delle sede vi è già un precedente nei concorsi per gli insegnanti elementari.

Z E N T I , *relatore*. In tal caso, se vogliamo accogliere il suggerimento del senatore Romano, il comma aggiuntivo da me proposto dovrebbe essere modificato nel seguente modo: « L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per i concorsi per titoli ed esami e di uno per i concorsi per titoli, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, con riferimento alle lettere a) e b) dell'articolo 2 ».

D O N A T I . Vorrei far notare che in realtà non mi sembra giusto parlare di medesima decorrenza giuridica perchè i vincitori sono nominati nello spazio di ben due anni, man mano cioè che si rendono disponibili i posti. Non si può quindi parlare con proprietà di decorrenza giuridica, perchè questa data dal giorno della nomina ad ispettore.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'espressione usata vuol soltanto significare che, anche se un concorso si conclude prima dell'altro, tutti i vincitori vengono nominati contemporaneamente, a prescindere dal momento in cui prendono effettivamente servizio.

M O N E T I . In altre parole, quindi, ha importanza non il momento in cui si vince il concorso ma quello in cui viene fatta la nomina. La decorrenza giuridica cioè si riferisce alla nomina.

D O N A T I . Ciò non toglie però che non tutti vincono contemporaneamente il concorso. Non vorrei che si creassero delle posizioni assurde.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La prassi seguita è che nessuno può essere nominato con decorrenza giuridica anteriore all'immissione in ruolo.

D O N A T I . Credo che voi non vogliate dire che i vincitori dei concorsi per il 1968, 1969, 1970, avranno per la nomina la stessa

decorrenza giuridica, bensì che i provvedimenti emanati per il concorso per titoli, e quelli emanati per il concorso per titoli ed esami, avranno identica decorrenza giuridica.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è, secondo me, una formula migliore; è chiaro, che vincitori sono coloro che vengono nominati all'inizio, e non coloro che sono chiamati a ricoprire i posti successivamente vacanti.

D O N A T I . Non è giusto però, che sia colui che viene nominato nel 1969, sia colui che viene nominato nel 1968, si trovino nella stessa posizione giuridica.

S T I R A T I . Il disegno di legge prevede, in sostanza, che il trattamento giuridico per i vincitori tanto del concorso per esami che del concorso per titoli, sia lo stesso; è la forma che non è molto chiara.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a fare una variazione di forma, se la ritiene necessaria, ai fini di una migliore comprensione.

Z E N T I , *relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto poc'anzi dal senatore Donati, in quanto le nomine avverranno sempre in base ad un concorso; esse infatti avranno luogo sulla base delle graduatorie effettuate, per entrambi i concorsi, da una unica Commissione. In ogni caso, sia per i vincitori, che per gli idonei, la decorrenza giuridica sarà la stessa.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei prospettare all'attenzione della Commissione l'opportunità di inserire, dopo le parole: « I vincitori del concorso per esami e titoli, e quelli dei concorsi per titoli », le parole: « all'atto della immissione in ruolo ».

Z E N T I , *relatore*. Io propongo di aggiungere un secondo comma all'articolo 7, riguardante l'assegnazione delle sedi, così formulato: « L'assegnazione delle sedi ai vincitori di entrambi i concorsi, ha luogo alternativamente, nella misura di due per il concorso di cui al precedente articolo 2,

comma primo, lettera *b*), e di uno per il concorso di cui al medesimo articolo 2, comma primo, lettera *a*), secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dal primo iscritto nella graduatoria del concorso per esami e titoli ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo insieme, tale norma, nel testo modificato.

(*È approvata*).

D O N A T I . Non insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Zenti, aggiuntivo di un secondo comma.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'articolo 7 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti*)

Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

D O N A T I . Proporrei di aggiungere a questo articolo, le seguenti parole: « Per la durata dell'incarico, l'ispettore percepisce la doppia indennità di direzione ». Non mi sembra giusto che i direttori didattici possano percepire la doppia indennità mentre gli ispettori non possono percepirla.

P I O V A N O . Io desidererei sapere qualche cosa di più in proposito in quanto mi sembra che gli interessati non siano molto entusiasti della doppia indennità. Perchè il collega senatore Donati si possa rendere conto di ciò, leggerò un trafiletto di un giornale, intitolato: « Funzionalità della pubblica Amministrazione ». Esso dice: « Al

primo ottobre 1967, 106 circoscrizioni scolastiche sono prive di titolari, 106 direttori didattici distolti dalla loro funzione, incaricati di reggere 106 circoscrizioni vacanti, senza alcuna obiettiva risorsa; infine, 106 direttori didattici, che, grazie alla legge Donati, devono reggere, per circa ventimila lire mensili, un altro circolo didattico ».

Mi sembra, perciò, che sia abbastanza evidente che il malcontento è forte.

D O N A T I . Io non ho nulla da eccepire a ciò che dice quel trafiletto, in quanto le cose che afferma sono vere; sono infatti due anni che non si nominano più ispettori, di modo che le circoscrizioni che si sono rese vacanti, vengono assegnate per legge a direttori didattici incaricati della circoscrizione. In conseguenza di ciò, i direttori didattici, nell'impossibilità di poter assolvere ai compiti di direttore didattico e di ispettore, abbandonano i loro circoli.

Per questa ragione, io avevo cercato di far coprire, in tutti i modi possibili, le circoscrizioni; ma la mia preoccupazione non è stata condivisa: ora ne paghiamo le conseguenze.

Z E N T I , relatore. Poichè abbiamo modificato l'articolo 1 in seguito alla proposta del senatore Donati, nel senso che si attinge alla graduatoria dei vincitori, allora all'articolo 8 non si può dire « le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti ». Di fatto non ci saranno più circoscrizioni vacanti, direi piuttosto « temporaneamente vacanti ».

D O N A T I . Direi « anche temporaneamente vacanti » per distinguere e comprendere i due casi per cui la circoscrizione può essere temporaneamente vacante in assenza del titolare per malattia, e vacante perchè non esiste il titolare.

B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La parola « eventuali » alla seconda riga dell'articolo può considerarsi sufficiente ad esprimere il significato che si vuol dare all'articolo; non ritengo necessario aggiungere l'avverbio « temporaneamente ».

Z E N T I , relatore. Va bene, ritiro la proposta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Donati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo modificato.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Donati il seguente articolo aggiuntivo:

« Nella prima applicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire i concorsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa ».

D O N A T I . Il termine di novanta giorni è giustificato dal fatto che vi sono adempimenti a cui il Ministero deve provvedere e credo non possa farlo in minor tempo.

Z E N T I , relatore. Sono favorevole.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Poichè la formula non obbliga ad attendere i novanta giorni, precisa semplicemente che i concorsi possono essere banditi entro quel termine, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto dunque ai voti la norma aggiuntiva.

(È approvata).

Ricordo che era stato convenuto di trasferire il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 1 in sede di norme transitorie, qualora queste fossero state introdotte:

« Saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 8-bis nel testo coordinato risulta come segue:

Art. 8-bis.

(Norme transitorie)

Nella prima applicazione della presente legge saranno messi a concorso anche i po-

sti vacanti e disponibili alla data del bando, ed il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire i concorsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 9.

(Aumento dell'organico degli ispettori scolastici)

Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari è modificato come segue:

- a) dal 1° ottobre 1968 n. 345 posti;
- b) dal 1° ottobre 1969 n. 365 posti;
- c) dal 1° ottobre 1970 n. 385 posti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 10.

(Disposizioni abrogative)

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari